

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 6 agosto 2004 - Deliberazione N. 1542 - Area Generale di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Calendario Venatorio 2004 - 2006 (con allegato).

omissis

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 10.04.96, n.8 prevede all'art.24 l'obbligo per la Regione della emanazione del calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno;

- il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale di cui all'art.9 della L.R.8/96, sulla base di una proposta di calendario venatorio, predisposta dal Settore Foreste, Caccia e Pesca, in cui si prevedeva l'apertura della caccia alla sola tortora al 1° di settembre mentre l'apertura generale è fissata per la terza domenica, è stato sentito nelle sedute convocate e tenutesi nei giorni 25 maggio e del 15 giugno 2004;

- parimenti, sulla proposta di calendario che prevedeva la preapertura soltanto per la tortora, con nota prot. n.0469599 del 8.6.2004, è stato richiesto il prescritto parere consultivo all'Istituto della Fauna Selvatica di cui all'art.7 della Legge 157/92 il quale, con nota n. 422AT/A11 del 22.6.04, ha espresso il proprio parere tecnico, allegato alla presente deliberazione, formulando alcune considerazioni e proposte;

- successivamente, a seguito di una riunione del Comitato Tecnico Faunistico venatorio Regionale tenutasi il 29 giugno 2004 in cui tutti i presenti hanno richiesto la preapertura anche per la specie quaglia ai sensi dell'art.49 della L.R.n. 15 del 26 luglio 2002 tutt'ora in vigore, con nota n. 0538940 del 1/7/2004, fu richiesto un nuovo parere all'I.N.F.S. che con nota 4555T-A11 del 6/7/04 ha riscontrato esprimendo parere negativo per la preapertura alla quaglia, pur riconoscendo attendibili i dati di forte presenza della specie a livello locale, in considerazione di una valutazione complessiva inerente lo stato di conservazione di una specie migratrice;

- sullo stesso argomento, la terza Commissione Consiliare ha tenuto una audizione in data 1 luglio 2004, nella quale, all'unanimità, ha richiesto l'apertura anticipata al 1° settembre almeno per quaglia e tortora ai sensi dell'art.49 della L.R.n. 15 del 26 luglio 2002 tutt'ora in vigore;

CONSIDERATO che sia la legge 157/92 all'art.18 comma, 2 che la legge regionale 8/96 all'art. 16 comma 3 prevedono la possibilità di anticipare l'apertura della caccia al 11 settembre, ma indicano tra le condizioni necessarie il rispetto dell'arco temporale previsto per le singole specie;

RITENUTO che il Piano Faunistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale in data 15 novembre 1999, censurato in cinque parti dal TAR Campania con sentenza n. 4639/2001 confermata dal Consiglio di Stato con decisione n.717/2002, è tuttora vigente per le parti non censurate, è stato modificato in quattro parti accogliendo le censure mosse, mentre, per le parti concernenti l'assetto del territorio (le parti ove è consentita o vietata la caccia), non si è potuto provvedere, in quanto alcune Amministrazioni Provinciali non hanno ancora formalizzato la ubicazione ed estensione delle aree in argomento;

RITENUTO, altresì che gran parte delle osservazioni tecniche espresse dall'INFS sono tenute nella dovuta considerazione e che per quanto attiene l'anticipo della chiusura della caccia al fagiano ed alla starna non si ritiene di attenersi al suggerimento in considerazione che l'I.N.F.S. non era a conoscenza dei consistenti ripopolamenti effettuati dalle province e dagli ATC (la provincia di Salerno, ad esempio, e l'ATC hanno immesso oltre 9.000 capi soltanto sui territori utili alla caccia e le altre province proporzionalmente, hanno operato allo stesso modo anche con quantitativi più consistenti) e che pertanto non sussistono le condizioni indicate dall'Istituto;

RITENUTO pertanto che sia opportuno approvare la proposta di calendario venatorio allegata;

CONSIDERATO altresì che l'Amministrazione Provinciale di Salerno ha provveduto alla istituzione dell'A.T.C. delle Aree contigue denominato "Salerno2", ma che nel frattempo i cacciatori, entro i termini di legge, avevano già formulato domanda di ammissione per il precedente unico ATC per cui si rende necessario riaprire i termini di presentazione delle istanze affinché gli interessati possano optare per il 1° o il 2° ambito della Provincia nel rispetto dell'indice di densità venatoria e fermo restante il diritto di precedenza per i residenti nell'ambito dell'A.T.C. n.2 ai sensi dell'ar.36, comma 2, della L.R.8/96;

RITENUTO infine necessario, prolungare per ulteriori dodici mesi, anche non consecutivi, la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Zootecniche ed Ispezione degli Alimenti dell'Università Federico II di Napoli per quanto attiene la manutenzione ed aggiornamento del "Sistema per la gestione

delle richieste di iscrizione ATC e gestione della reciprocità" di cui alla convenzione approvata dalla Giunta Regionale con delibera n.3791 del 22.12.2003, la cui spesa, da determinare successivamente sulla base dei parametri già individuati nella convenzione vigente, sarà imputata all'U.P.B.1.74.177, capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione 2004, che presenta sufficiente disponibilità giusto impegno assunto con DD. n5/255 del 3.12.02 a seguito di delibera n.5650 del 22.11.02 sul capitolo 1406/2002;

RITENUTO che sia opportuno procedere alla stampa dell'allegato ai tesserini per l'esercizio venatorio;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Ai sensi di quanto dispone la legge quadro 157/92 all'art. 18, la legge regionale 8/96 agli artt. 16 e 24 e la L.R. 15/2002, all'art.49 e per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono qui riportate:

- di approvare l'allegato "Calendario venatorio 2004/2005" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di disporre la preapertura della caccia al 1° settembre 2004 per le specie quaglia e tortora di anticipare di conseguenza la chiusura per le stesse specie al 12 dicembre 2004;

- di dare atto che nello stesso si tiene conto di gran parte delle considerazioni dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica in particolare relativamente al periodo di addestramento ed allenamento cani, limitato a circa 30 giorni precedenti l'apertura della caccia invece di due mesi come previsto all'art.24, comma 4, della L.R.8/96, ed al prelievo di selvaggina per il quale, pur rispettando l'arco temporale previsto dalle leggi sia statale (art.18, Legge 157/92) che regionale (art.16 L.R.8/96), al fine di contenere il numero di capi prelevabili per specie ritenute dall'INFS "in precario stato di conservazione", oltre che intervenire sui tempi si è intervenuto anche con le disposizioni riguardanti il carniere in cui sono state imposte limitazioni al prelievo sia per la quaglia e beccaccia che per la lepre, la starna ed il fagiano. Per la lepre inoltre ai cacciatori è stato imposto l'obbligo di dare comunicazione di ogni abbattimento all'INFS al fine di determinare la distribuzione della lepre italiana (*Lepus corsicanus*) sul territorio campano mentre, per la starna ed il fagiano, in considerazione delle massicce attività di ripopolamento operate dalle province e dagli A.T.C., anche attraverso diffuse distribuzioni effettuate previo ambientamento dei soggetti in apposti parchetti mobili collocati sul territorio da ripopolare, che hanno portato alla liberazione di oltre 35.000 fagiani e 15.000 starne, sia sufficiente apportare la sola riduzione del numero dei capi complessivi prelevabili;

- di uniformare infine il calendario alla richiesta dell'Istituto di anticipo della chiusura della caccia alla beccaccia al 30 dicembre;

- di incaricare il Settore Foreste, Caccia e Pesca di provvedere, adottando le procedure più celeri anche con l'affido del lavoro alla stessa Ditta dell'annata precedente e agli stessi patti e condizioni, in conseguenza dell'imminenza della data di inizio della stagione venatoria;

- di prolungare per ulteriori dodici mesi, anche non consecutivi, la collaborazione con il Dipartimento di Scienze zootecniche ed Ispezione degli Alimenti dell'Università Federico II di Napoli per quanto attiene la manutenzione e aggiornamento del "Sistema per la gestione delle richieste di iscrizione ATC e gestione della reciprocità" di cui alla convenzione approvata dalla Giunta Regionale con - delibera n.3791 del 22.12.2003, la cui spesa, da determinare successivamente sulla base dei parametri già individuati nella convenzione vigente, sarà imputata allo U.P.B.1.74.177, capitolo di cassa 1406 del bilancio di previsione 2004, che presenta sufficiente disponibilità giusto impegno assunto con D.D. n.5/255 del 3.12.02 a seguito di delibera n.5650 del 22.11.02 sul capitolo 1406/2002;

- di inviare copia del presente atto al Settore Foreste, Caccia e Pesca, al Settore Provveditorato, ed Economato ed al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante

REGIONE CAMPANIA
Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
A.G.C.. Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste, Caccia e Pesca

CALENDARIO VENATORIO PER L'ANNATA 2004-2005

L' esercizio venatorio per l'annata 2004/2005 potrà praticarsi alle specie e nei luoghi appresso specificati in regime di caccia controllata dal primo settembre 2004 al 31 gennaio 2005 nei seguenti periodi:

- a) Specie cacciabili dal 1° settembre al 12 dicembre 2004: quaglia e tortora (dal 1° al 18 settembre soltanto nei giorni fissi 1- 5 - 8 -12 -15 e 18, per la tortora inoltre soltanto da appostamento temporaneo);
- b) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre 2004: merlo, beccaccia, allodola, coniglio selvatico, starna, beccaccia e lepre comune;
- c) Specie cacciabili dalla terza domenica di settembre 2004 al 31 gennaio 2005: colombaccio, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, alzavola, marzaiola, canapiglia, mestolone, moriglione, fischione, codone, moretta, beccaccino, frullino, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, porciglione, pavoncella, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, fagiano e volpe;
- d) Specie cacciabile dal 1° ottobre al 30 dicembre 2004: cinghiale.

CARNIERE GIORNALIERO

FAUNA STANZIALE : Due capi per giornata con la limitazione ad un capo per giornata per le specie cinghiale, lepre, fagiano e starna. Per la lepre, inoltre, si dispone che dopo ogni abbattimento il cacciatore, tramite l'Associazione di appartenenza, comunica all'INFS - Via Ca' Fornacetta, 9 - 40064 - OZZANO EMILIA (BO) - la località dell'abbattimento ed invia una foto dell'esemplare posto su un fianco oppure un frammento di tessuto del soggetto abbattuto conservato in alcol etilico bianco, al fine di individuare la distribuzione della lepre italiana (*Lepus corsicanus*) sul territorio campano;

FAUNA MIGRATORIA: 15 capi per giornata con le seguenti ulteriori limitazioni: cinque colombacci, cinque tortore, tre quaglie e tre beccacce con l'ulteriore limitazione, per queste ultime due specie, di venti capi per l'intera stagione venatoria.

GIORNATE DI CACCIA

Le giornate di caccia sono tre per settimana a scelta del cacciatore ad eccezione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio.

RECIPROCITA' DELLE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELL'ATTIVITA' VENATORIA

I cacciatori non residenti in Campania che richiedono di praticare la caccia in Regione Campania, subiscono le stesse limitazioni previste, nei calendari venatori della Regione di appartenenza, per i cacciatori residenti in Campania.

SPECIE PROTETTE TEMPORANEAMENTE

La caccia è vietata per l'intera annata venatoria alle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle popolazioni ed anche in considerazione che tali divieti costituiscono una scelta di politica venatoria e tutela ambientale consolidata nella Regione :

combattente, coturnice, pernice rossa, cervo, daino, capriolo, muflone, peppola e fringuello;

ORARIO DI CACCIA

La caccia può praticarsi da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto e precisamente:

MESE DI SETTEMBRE

dal	01	al	14	dalle ore	4.52	alle ore	18.49
dal	19	al	30	dalle ore	5.10	alle ore	18.20

MESE DI OTTOBRE

dal	01	al	14	dalle ore	5.30	alle ore	17.52
dal	15	al	31	dalle ore	5.50	alle ore	17.26

MESE DI NOVEMBRE

dal	01	al	14	dalle ore	6.12	alle ore	17.02
dal	15	al	30	dalle ore	6.33	alle ore	16.46

MESE DI DICEMBRE

dal	01	al	14	dalle ore	6.51	alle ore	16.39
dal	15	al	31	dalle ore	7.02	alle ore	16.43

MESE DI GENNAIO

dal	01	al	14	dalle ore	7.05	alle ore	16.55
dal	15	al	31	dalle ore	6.56	alle ore	17.14

(ai sensi del 2° comma dell'art.24 della L. R. 10.04.1996, n°8)

All'orario su indicato, si dovrà applicare l'ora legale nel periodo di vigenza.

USO ED ADDESTRAMENTO CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma è consentito, fino alle ore 18 tenuto conto dell'ora legale, dal 22 Agosto al 18 settembre 2004 e per cani da seguita dal 22 agosto al 18 settembre 2004 nelle sole zone individuate dalle Amministrazioni Provinciali in cui non è vietata la caccia e non vi sono colture in atto.

L'uso del cane da seguita è consentito dal 19 Settembre al 30 Dicembre 2004.

Successivamente a tale data i cani da seguita potranno essere utilizzati esclusivamente per la caccia alla volpe in battute autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali nei giorni di mercoledì e domenica.

CACCIA AL CINGHIALE

La caccia al cinghiale può essere praticata esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica. Le Amministrazioni Provinciali possono regolamentare la caccia al cinghiale consentendone la pratica mediante battute autorizzate in determinate località e modalità rese note entro il 31 agosto a mezzo di apposito manifesto.

NOTIZIE UTILI PER IL CACCIATORE

ZONE DI CACCIA VIETATA

L'esercizio venatorio è sempre vietato nelle bandite demaniali, nei parchi e riserve naturali, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione naturale.

L'Esercizio venatorio resta comunque sempre vietato in tutto IL TERRITORIO ADIBITO A PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.10 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N° 157 NONCHE' DELL'ART.10 1° COMMA - LETT. a) DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996, N° 8 CHE DOVRA' ESSERE TABELLATO PERIMETRALMENTE COME DISPOSTO DAL COMMA 6 DELL'ART.12 DELLA STESSA LEGGE REGIONALE 10.04.96, N.° 8.

E' inoltre vietato l'esercizio venatorio nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000 art.10 comma 1. In caso di trasgressione si applica una sanzione amministrativa non inferiore a €.206,58 e non superiore a €.413,17 (comma 3).

ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI

E' sempre vietato cacciare qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria che non sia compreso tra quelli espressamente indicati nel presente calendario.

E' sempre vietato l'uso di fucili a ripetizione o semiautomatici che non abbiano adottato appositi dispositivi fissi per la utilizzazione di non più di due colpi nel caricatore.

TESSERINO REGIONALE

Per l'esercizio venatorio è obbligatorio l'uso del tesserino regionale rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza o dall'Amministrazione Provinciale nei capoluoghi di provincia.

Il tesserino non potrà essere rilasciato a chi non avrà restituito quello relativo all'annata precedente.

Al personale incaricato del rilascio deve essere consegnata ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale o fotocopia della stessa ed esibita la licenza di caccia valida.

Anche i cacciatori residenti nei parchi sono tenuti al pagamento della tassa regionale ai sensi della L. R. 10 Aprile 1996, n°8, art 19 comma 8.

Il cacciatore deve restituire entro il 28 febbraio 2005 il tesserino all'Ente che lo ha rilasciato il quale consegnerà quale ricevuta il tagliando appositamente previsto sul tesserino medesimo.

L'Ente preposto non rilascerà il tesserino dell'annata successiva se non previo esibizione della ricevuta della restituzione del tesserino dell'annata precedente.

Entro il 28 febbraio 2005 i comuni restituiscono alle Amministrazioni Provinciali le cedole, elencate nominativamente, relative ai tesserini rilasciati per l'annata venatoria conclusasi con allegata la ricevuta, o fotocopia, del versamento della tassa regionale consegnata dal cacciatore al momento del rilascio del tesserino.

Le province, entro il 30 marzo 2005, comunicheranno alla Regione il numero dei tesserini rilasciati da ciascun comune e quelli rilasciati nel capoluogo al fine di determinare l'importo delle entrate e l'indice di densità venatoria per ciascun A.T.C.

DIVIETO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Salvo facoltà di deroghe previste nelle specifiche normative, su tutto il territorio regionale, a decorrere dal 20 Giugno e fino al 30 settembre, è vietata la bruciatura delle stoppie a norma del combinato disposto dell'art.59 della legge di P. S. e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° _____ del _____.

I trasgressori saranno puniti, ai sensi del R .D. 30 dicembre 1923 n°3267, le cui restrizioni riguardano particolarmente i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico o per gli altri scopi previsti dall'art.17 del medesimo R.D. 3267/23.

Per il restante territorio non sottoposto a vincolo idrogeologico l'infrazione al divieto di bruciature delle stoppie dal 1°giugno al 20 settembre di cui all' art.25 comma 1 lettera f) della L.R. 10.4.96, n°8 va punita con la sanzione amministrativa prevista all'art.32, comma 1, lettera g) della stessa L.R. 8/96:

Si richiama l'attenzione sul disposto di cui all'art.11 della L.353/2000 che inserisce nel codice penale il seguente dispositivo: "Art.423-bis - (incendio boschivo) - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni."

Inoltre incorre nel pagamento di una sanzione amministrativa da 1032,00 a 10329,14 Euro; se è proprietario del bosco, sul suo terreno scatta il vincolo di non mutamento di destinazione per 15 anni;

non potrà ricevere contributi pubblici per 5 anni per recuperare o rimboschire il terreno percorso dal fuoco; ove, inoltre, volesse alienare il bene, è fatto obbligo al notaio di riportare nel rogito di compravendita la situazione del bosco rispetto agli incendi.

I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia (art.13 - comma 3-legge 157/92).

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista all'art.32 comma 1 lettera f) della L. R. 8/96.

Per tutto quanto non previsto nel presente calendario valgono le disposizioni contenute nella L. R. 10 Aprile 96 , n°8 e nella Legge quadro sulla caccia n°157 dell'11 febbraio 1992.

CACCIA PROGRAMMATA

Si ricorda infine che ogni cacciatore , per poter esercitare la caccia in Campania, dovrà acquisire la residenza venatoria in almeno un A. T. C. della regione.

Tale acquisizione sarà dimostrata mediante l'apposizione di specifica vidimazione , effettuata dall'amministrazione competente alla gestione dell'A.T.C.,sul tesserino rilasciato dal comune o dall'Amministrazione Provinciale di residenza.

E' consentita, altresì, la dimostrazione dell'acquisizione della residenza venatoria anche mediante altra documentazione formale, rilasciata dall'amministrazione competente, accompagnata dalla ricevuta di versamento della tassa dovuta .

In attuazione dell' all'art.37, comma 7, della L. R. 8/96, con l'istituzione del "sistema informatico di prenotazione delle giornate", sarà data applicazione al principio della "reciprocità" limitatamente agli A.T.C. confinanti con quello di residenza venatoria.